

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 190/2000 DEL CONSIGLIO

del 24 gennaio 2000

recante modifica del regolamento (CE) n. 2320/97 che istituisce, fra l'altro, dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari della Russia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

B. RIESAME INTERMEDIO

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. FASE PRECEDENTE DEL PROCEDIMENTO

- (1) Il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 2320/97 (2) (in prosieguo denominato «regolamento definitivo»), dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari dell'Ungheria, della Polonia, della Russia, della Repubblica ceca, della Romania e della Repubblica slovacca. La maggior parte dei produttori/esportatori di questi paesi ha offerto impegni, accettati con la decisione 97/790/CE (3) della Commissione, per cui le loro esportazioni sono state parzialmente esentate dai dazi antidumping.
- (2) La Commissione, invece, non ha accettato l'impegno offerto dalla Russia in quanto le autorità russe non fornivano le garanzie necessarie per assicurare un controllo adeguato; è stato quindi istituito un dazio antidumping ad valorem del 26,8 %.
- (3) Il punto 87 del regolamento definitivo prevedeva tuttavia la possibilità di modificare le misure antidumping nei confronti della Russia qualora le circostanze cambino in modo tale da soddisfare le condizioni per l'accettazione di un impegno.

- (4) Successivamente, le autorità russe hanno dichiarato che avrebbero fornito garanzie sufficienti, per cui la Commissione ha avviato un riesame intermedio (4) a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 384/96 (in prosieguo denominato «regolamento di base»), il cui ambito di applicazione è limitato all'esame dell'accettabilità di un impegno dei produttori/esportatori russi interessati.

- (5) Dall'inchiesta è risultato che l'impegno offerto congiuntamente dalle autorità e dai produttori/esportatori russi ricalca quelli offerti e accettati dalla Commissione nel quadro dell'inchiesta iniziale. Il ministero del Commercio russo ha inoltre garantito che sorveglierà l'impegno.

- (6) Il pregiudizio sarà eliminato in due modi: un impegno di prezzo fino ad una soglia annuale, espressa in termini di volume, esente da qualsiasi dazio antidumping e la riscossione di un dazio antidumping ad valorem su tutte le importazioni al di sopra della soglia suddetta.

- (7) Il ministero del Commercio russo si è impegnato a controllare e ad autenticare i certificati di produzione per ciascuna spedizione fatturata esportata nella Comunità all'interno del quantitativo per il quale si è concordata l'esenzione dal dazio antidumping. Per evitare che le importazioni esenti dal dazio antidumping superino il quantitativo per il quale è stato offerto un impegno, l'esenzione è subordinata alla presentazione, alle autorità doganali della Comunità, di un certificato di produzione valido, che identifichi chiaramente il produttore, il prodotto e il cliente cui sono destinate le merci fornendo inoltre tutte le precisazioni elencate in allegato al presente regolamento. In caso di dubbio, la Commissione procede a una verifica della validità del certificato e prende le misure del caso a norma dell'articolo 8, paragrafi 9 e 10 del regolamento di base.

(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 (GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18).

(2) GU L 322 del 25.11.1997, pag. 1.

(3) GU L 322 del 25.11.1997, pag. 63.

(4) GU C 77 del 20.3.1999, pag. 6.